

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (RO)

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

NOTA INTEGRATIVA

Premesso che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 e poi modificato dal successivo D.Lgs. 126/2014, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione semplificato DUPS in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti oltre naturalmente alle nuove spese relative al triennio considerato. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità e le novità normative contenute nei decreti correttivi e le novità introdotte dalla nuova legge di Bilancio 2019 (L.n. 145 del 30 dicembre 2018).

Tra le spese potenziali possono rientrare:

- le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. Non ricorre però tale eventualità in quanto alla data odierna, sono ancora aperte 2 vertenze solo in materia tributaria, in attesa di sentenza definitiva in Cassazione Sez.V. Alla data odierna, il legittimo comportamento del Comune, nel contestare l'evasione tributaria, è già stato confermato dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) - Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede che con riferimento agli enti locali, dal 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Dal 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità era pari almeno al 55 per cento, mentre nell'esercizio 2017 era pari almeno al 70 per cento, nel 2018 era pari almeno all'85 per cento e nel 2019 l'accantonamento al fondo era pari all'intero

importo (100%). Con la legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) l'articolo 1, comma 882, si è previsto invece che dall'esercizio 2018, l'accantonamento si riduca alla percentuale del 75%, dal 2019 sia nella percentuale del 85%, nel 2020 sia nella percentuale del 95% e nel 2021 sia nella percentuale del 100%. La legge di bilancio 2019 (L.n. 145 del 30 dicembre 2018) non ha modificato tali percentuali, in fase di redazione del bilancio preventivo. La precedente legge di bilancio 2020, (L.n. 160 del 27/12/2019) e l'attuale legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30 dicembre 2020) hanno previsto che il FCDE deve essere calcolato in bilancio, con la percentuale del 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto ad individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Considerate le suddette esclusioni, rimangono oggetto di esame le risorse d'incerta riscossione, quali la Tassa Rifiuti (che registra una rilevante percentuale di mancato pagamento dell'avviso di scadenza della tassa, con la successiva emissione dei ruoli coattivi), calcolando la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi, mentre non creano un FCDE gli introiti da contravvenzioni al codice stradale, essendo praticamente gestiti per cassa, né gli introiti dal recupero dell'evasione tributaria imu/tasi, che negli esercizi 2021/2023, sono iscritti per importi nettamente inferiori a quelli iscritti nei precedenti esercizi.

Segue il seguente prospetto:

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (RO)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA*
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STACCATAMENTI DI BILANCIO (A)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (B)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di accantonamento al fondo determinata nel rapporto del principio contabile applicato 3.2 (D)=(C)/(A)
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati:	1.565.380,00	65.990,00	65.990,00	4,1560
	di cui accortati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.057.050,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accortati per cassa	508.330,00	65.990,00	65.990,00	12,9839
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accortati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accortati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accortati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accortati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	446.656,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.042.216,00	65.990,00	65.990,00	0,0323
2010100	Trasferimenti correnti				
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	433.536,56	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	433.536,56	0,00	0,00	0,0000
3010200	Entrate extra tributarie				
	Tipologia 102: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	275.380,08	0,00	0,00	0,0000
3030200	Tipologia 302: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	18.050,00	0,00	0,00	0,0000
3030300	Tipologia 303: Interessi attivi	500,00	0,00	0,00	0,0000
3040300	Tipologia 402: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050200	Tipologia 502: Rimborsi e altre entrate correnti	134.450,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	428.380,08	0,00	0,00	0,0000
4010200	Entrate in conto capitale				
	Tipologia 102: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030200	Tipologia 302: Contributi agli investimenti	101.645,56	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	100.050,00			
	Tipologia 302: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da P.R. e da U.P.	0,00			
	Tipologia 302: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da P.R. e da U.P.	101.645,56	0,00	0,00	0,0000
4030300	Tipologia 303: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da U.P.	0,00			
	Tipologia 303: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da P.R. e da U.P.	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040200	Tipologia 402: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	109.665,90	0,00	0,00	0,0000
4050200	Tipologia 502: Altre entrate in conto capitale	23.050,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	234.361,46	0,00	0,00	0,0000
	Entrate da distribuzione di attività finanziarie				

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO (RO)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA*
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STACCATAMENTI DI BILANCIO (A)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (B)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (C)	% di accantonamento al fondo determinata nel rapporto del principio contabile applicato 3.2 (D)=(C)/(A)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,0000
TOTALE GENERALE (**)		2.106.553,03	65.990,00	65.990,00	0,0031
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		2.802.034,74	65.990,00	65.990,00	0,0237
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		234.361,46	0,00	0,00	0,0000

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accortate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi delle colonne (c) non devono essere inferiori a quelli delle colonne (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale delle colonne (c) corrisponde alle somme degli stacchi dal bilancio, riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distretti operativi: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (articolato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (articolato nel titolo 1 delle spese). Pertanto, il PCOB di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

La dimensione definitiva del fondo sarà in ogni caso calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

- Fondo rischi.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Nel bilancio di previsione tale fondo non è stato costituito in quanto, come anticipato sopra, pur essendoci ancora in sospeso presso la Corte di Cassazione, 2 controversie di natura tributaria, non vi è allo stato attuale una significativa probabilità di soccombenza, avendo il nostro Comune, ottenuto la conferma della corretta procedura adottata nell'emissione degli avvisi di accertamento, sia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che Regionale.

- Fondo a copertura perdite Società Partecipate.

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La suddetta norma prevedeva che tali accantonamenti si applicassero a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una percentuale del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Come da ultima revisione ordinaria delle società partecipate, adottata con delibera di CC. n. 33 del 27/11/2020, sia per Acquevenete spa che per As2 srl, non si sono riscontrati risultati di esercizio o saldi finanziari negativi.

- Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 1.750,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota accantonata dell'avanzo.

Composizione del risultato di amministrazione 2020, da riportare nell'esercizio 2021, **presunto**, non essendo ancora stata approvata la delibera di GC. di riaccertamento ordinario dei residui:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.275.320,92
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	477.385,45
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	3.808.938,55
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	3.971.388,74
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	23.305,07
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	7.880,50
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	2.491,05
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	1.575.320,66
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.575.320,66
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata ⁽²⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	459.745,22
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁶⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	32.950,00
	B) Totale parte accantonata	492.695,22
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	594.205,55
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	208.532,56
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	800.738,11
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	7.689,89
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	274.197,44
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁸⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

L'F.P.V. non può per ora considerarsi un allegato al bilancio previsionale 2021/2023, suddiviso per missioni e programmi in quanto non è ancora definitivo, non essendo stata adottata la delibera di GC. di riaccertamento ordinario dei residui. L'importo definitivo dell'FPV, a seguito dell'approvazione dell'operazione di riaccertamento, verrà inserito nel bilancio 2021/2023, come la variazione di bilancio e spedito al Tesoriere comunale.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per gli investimenti finanziabili con altre risorse disponibili, si rinvia al D.U.P.S. che contiene l'elenco triennale delle opere pubbliche, redatto dall'Ufficio tecnico

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il nostro Comune non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il nostro Comune non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si rinvia al D.U.P.S. che contiene l'elenco delle società, consorzi con l'indicazione della quota di partecipazione.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il bilancio di previsione 2021/2023, e' stato redatto tenendo conto dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile, D.Lgs. 118/2011, D.Lgs. 126/2014 e recenti decreti ministeriali correttivi e tenendo anche conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L.n.178 del 30 dicembre 2020).

Il responsabile finanziario

Baldo Marco